

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento: n. 6/2022

**Decreto ex art. 12 bis L. n. 3 del 2012**

Il Giudice dott. Riccardo Rosetti

letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 18 febbraio 2022 da: PALLADINO Giacinta, nata a Roma il 13.3.1952

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 267 del 1942 (L. Fall.);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, L. n. 3 del 2012;
- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, L. n. 3 del 2012;

rilevato che:

- il debitore ha indicato i creditori e le somme dovute;
- il debitore ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- vi è in atti l'attestazione sulla fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, L. n. 3 del 2012, rilasciata dal professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (Avv.to Fabrizio Capone);
- la proposta di piano del consumatore presuppone la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di PALLADINO Giacinta (n. 107/2019 r.g.e. trib. Civitavecchia) condotta sull'immobile adibito ad abitazione principale, oggetto di garanzia ipotecaria a favore del creditore privilegiato AMCO s.p.a., sito in Cerveteri, Via Capua n. 3/a, iscritto in catasto al foglio 54, part. 2435 sub 3 e sub. 4 graffati, cat.A/3;



- la proponente invoca il dettato dell'art. 41-bis, d.l. 124 del 2019, come modificato dall'art. 40-ter della legge 69 del 2021 di conversione del d.l. 41 del 2021 e, in tal senso, formula esplicita richiesta di rinegoziazione alla stessa società creditrice ipotecaria ai sensi dello stesso art. 41-bis, commi 1 e 2; la richiesta di rinegoziazione - in ragione del comma 8 della disposizione citata - può essere "può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla [legge 27 gennaio 2012, n. 3](#)"; nell'ipotesi di richiesta di rinegoziazione al creditore spetta la valutazione ai sensi del comma 5 della disposizione citata;
- nelle more della valutazione rimessa al creditore, va sospesa la procedura esecutiva, come consentito dall'art. 12-bis, comma 2, della legge 3 del 2012 atteso che la prosecuzione della stessa appare idonea pregiudicare l'attuazione del piano e la stessa valutazione della proposta ai sensi dell'art. 41-bis d.l. 124 del 2019;
- la stessa proponente chiede disporsi a suo carico il divieto di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento e la sospensione dell'efficacia di quelli posseduti e la sospensione dell'accesso al mercato del credito per tutta la durata del piano;

P.Q.M.

visto l'art.12 bis L. n. 3 del 2012, visto l'art. 41-bis d.l. 124 del 2019;

FISSA l'udienza del 31 marzo 2022, ore 12.45 avanti al Giudice Delegato dott. Riccardo Rosetti per l'esame del piano, assegnando ai creditori termine fino a 5 giorni prima per il deposito di eventuali memorie;

DISPONE la comunicazione del presente decreto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art.10, comma 1, L. n. 3 del 2012 a cura dell'OCC;

STABILISCE la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Civitavecchia entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

DISPONE che il proponente - entro sette giorni - depositi, altresì, il presente provvedimento e la richiesta di rinegoziazione nel procedimento esecutivo n. 107/2019 r.g.e. trib. Civitavecchia e che comunichi la richiesta di



rinegoziazione e tutti i suoi allegati alla società creditrice ipotecaria, depositando in questo procedimento prova dell'avvenuta comunicazione;

DISPONE la sospensione della Procedura Esecutiva Immobiliare iscritta al n. 107/2019 r.g.e. trib. Civitavecchia nei confronti di Palladino Giacinta condotta sull'immobile adibito ad abitazione principale, oggetto di garanzia ipotecaria a favore del creditore privilegiato AMCO s.p.a., sito in Cerveteri, Via Capua n. 3/a, iscritto in catasto al foglio 54, part. 2435 sub 3 e sub. 4 graffati, cat.A/3;

dispone a carico di Palladino Giacinta il divieto di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento e la sospensione dell'efficacia di quelli posseduti e la sospensione dell'accesso al mercato del credito per tutta la durata del piano;

dispone, ai sensi dell'art. 9, comma 3-quater, legge 3 del 2012, la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari della proponente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente al ricorrente all'OCC.

Civitavecchia, 22.2.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti



*Avvocato Paola Peruzzi*  
 PATROCINIO SUPREME CORTI  
 CORSO GUGLIELMO MARCONI N.24- 00053 CIVITAVECCHIA (RM)  
 Tel. E FAX 0766-670149  
 pec paola.peruzzi@pecavvocaticivitavecchia.it

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

**PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**Ex L.n.3/12 MEDIANTE PIANO DEL CONSUMATORE**

**Con**

**ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART.12-BIS COMMA 2 L.3/2012**

\*

AL GESTORE NOMINATO DALL'OCC CONSIGLIO ORDINE AVV.TI CIVITAVECCHIA

**AVV.FABRIZIO CAPONE**

\*

Per **Palladino Giacinta**, nata il 13.03.1952 a Roma, c.f. PLLGNT52C53H501L residente in Cerveteri Via Capua 3/a, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paola Peruzzi PRZPLA67A52G giusta la delega in calce dell'istanza per la nomina dell'Organismo di definizione della Crisi da Sovraindebitamento

PREMESSO

L'ISTANTE DICHIARA

- di non essere soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a lei imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12;
- di aver presentato documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

COSI' SI ESPONE

**1) INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO**

Le cause dell'indebitamento derivano principalmente dall'acquisto della casa familiare con accensione del relativo mutuo, alle difficoltà connesse al decesso del marito della Palladino, Luigi Spalletta e gravissimo stato depressivo del figlio Giacomo, per come di seguito si va a precisare.

La ricorrente nel luglio del 2010, per l'acquisto della abitazione familiare **(doc.7)** aveva sottoscritto un mutuo fondiario con il Monte dei Paschi di Siena **(doc.10)** assieme al marito e al figlio, che all'epoca aveva un rapporto di lavoro dipendente con Poste Italiane. Il mutuo era stato erogato per l'ammontare di **€.220.000,00=** (a totale copertura del prezzo di acquisto dell'immobile) con durata di 15 anni, per **180 rate mensili da €.1.452,38** l'una, così determinate ad un tasso variabile a regime del 2,279% - come da prospetto informativo del 23.09.2009 **(doc.13)**. Nella richiesta di affidamento del 25.05.2010 la prima rata era determinata **dall'MPS in €.1.519,29= (doc.11)**.

- **A garanzia del mutuo era stata iscritta ipoteca di primo grado sul cespite, una prima casa di 75 mq circa in Cerveteri, valutata in €.275.000,00=.**



Al momento della sottoscrizione del mutuo, gran parte della rata mensile andava a gravare sul reddito del marito Luigi, costituito da una pensione di vecchiaia di circa 1.600,00 euro, oltre che sul reddito della signora Giacinta Palladino, derivante dall'attività artigianale della stessa, di circa 1.000,00= euro al mese nonché sul reddito da lavoro dipendente del figlio Giacomo Spalletta, di circa €.1.300,00= mensili. Il quadro familiare vedeva quindi un reddito mensile medio di €.4.000,00=. Purtroppo a pochi mesi dalla assunzione del debito, in data 27.10.2010, il sig. Luigi Spalletta decedeva e lasciava l'onere del mutuo a carico della moglie e del figlio.

Il mancato apporto economico del marito e l'intervenuto pensionamento della Palladino facevano sì che diventasse sempre più difficile onorare la rata mensile. Proprio la perdita del padre Luigi produceva gravi conseguenze di ordine psichico sul figlio Giacomo, che si ripercuotevano in ambito lavorativo culminando con il licenziamento.

La situazione economica precipitava nel 2017, in quanto si poneva a totale carico della istante il figlio Giacomo, a seguito della perdita dell'impiego dello stesso per gravi ragioni connesse al rilevante stato di invalidità nel frattempo maturata: Giacomo è attualmente **invalido civile, stante la riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80%** con decorrenza 23.2.2018. L'invalidità è relativa ad una delicata e grave problematica di ordine psichiatrico che si è presentata a partire dal 2014, con crescente gravità e deflagrata dopo il decesso del padre come ben si evince, difatti, dal verbale redatto dalla CMI di Cerveteri in data 3.7.2018, in cui appunto viene rilevata una disabilità mentale e nel quale si fornisce la seguente diagnosi: *"sindrome affettiva bipolare, episodio misto grave, in trattamento farmacologico e esiti di frattura di perone osteosintetizzata"* (doc.18-19). Il figlio è stato a carico totale della madre sino al 2021.

## 2) SITUAZIONE DEBITORIA

La ricorrente non ha protesti, né procedure concorsuali pendenti.

Risulta a suo carico una esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Civitavecchia, iscritta al **n.107/2019 RGE**, e fondata sul mutuo fondiario acceso con MPS s.p.a. e di cui sopra; il creditore istante è ora AMCO SPA per €.177.579,00= di debito residuo portato in pignoramento (**doc.14 prospetto Banca d'Italia**). Risulta un ulteriore importo sempre a favore di AMCO spa in chirografo per €.966,00. L'esecuzione immobiliare vede la vendita del bene fissata al 23.2.2021 (doc.15).

Si precisa che l'attuale valore del bene è stato indicato dalla svolta CTU in soli €.76.500,00= a fronte dell'iniziale valutazione in sede di mutuo di €.275.000,00= (**doc.25**).

**La massa dei debiti si compone quindi principalmente dell'importo del mutuo che non è stato onorato.**

Sta restituendo un prestito di iniziali €.14.400,00= acceso con la SIRIOFIN S.P.A. in data 3.5.2019, mediante rateo mensile di €.120,00= con la cessione di 1/5 della pensione, di cui ha un residuo di €.10.500,00 (così detratte dal montante nn.32 rate pagate) (**doc.24**).



Non risultano carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla data del certificato in atti, salvo la TARI con il Comune di Cerveteri (**doc.17**).

Tabella a)

DEBITORE	nominativo creditore	tipologia di debito	IMPORTO
PALLADINO GIACINTA	AMCO SPA	IPOTECARIO 1° GRADO	€ 177.579,00
PALLADINO GIACINTA	AMCO SPA	CHIROGRAFO	€ 966,00
PALLADINO GIACINTA	COMUNE DI CERVETERI - TARI	PRIVILEGIATO	€ 249,03
PALLADINO GIACINTA	SIRIOFIN	CHIROGRAFARIO	€ 10.560,00
PALLADINO GIACINTA	ADVISOR	PREDEDUZIONE	€ 2.100,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 191.454,03</b>

\*

### 3) SPESE PATRIMONIO E DISPONIBILITA' DELLA DEBITRICE

#### a. Elenco spese necessarie

Il nucleo familiare, composto dalla istante e dal figlio, che ora partecipa con il proprio reddito mensile, ha una **spesa mensile media di circa €.710,00=**, comprensiva del pagamento delle bollette e delle spese per il vitto come da allegata elencazione e che, con l'eventuale onere del canone di locazione per la casa familiare in caso di vendita del cespite, che si indica in €.500,00= mensili, arriva a €.1.210,00= come da schema che segue.

Tabella b)

affitto	€	500,00
vitto	€	300,00
abbigliamento e calzature	€	100,00
comunicazioni	€	30,00
utenze domestiche TARI	€	150,00
varie e imprevisti	€	30,00
spese sanitarie	€	100,00
<b>TOTALE SPESE MEDIE</b>	<b>€</b>	<b>1.210,00</b>

#### b. Disponibilità della debitrice

**Giacinta Palladino**, di anni 69, è attualmente pensionata, ha un reddito annuo di €.14.599,00= (come da modello 730 del 2019) e percepisce un emolumento di circa **1.216,00= euro mensili lordi (doc.4-5)**.

Il patrimonio immobiliare è costituito essenzialmente dall'immobile sito in Cerveteri, via Capua 3/a, in catasto foglio 54, n.2435, sub3 e sub4 tra loro graffati, z.c.2 categ. A73, classe 1, vani 5, rendita Euro 464,81, Via Capua 3/A, piano T, interno 2, scala A.

La mobilia presente nell'appartamento non ha rilievo commerciale utili ai fini di una sua vendita.



Come esposto convive con l'istante il figlio **Giacomo Spalletta** il quale, dal 2017 sino al 2021 è stato privo di occupazione lavorativa e a totale carico della madre per i descritti problemi di carattere sanitario; attualmente è occupato presso una società di Vigilanza Privata con contratto di lavoro a tempo determinato percepisce un reddito mensile di **€.792,00= lordi**; è invalido civile, stante la riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80% con decorrenza 23.2.2018 e percepisce la relativa indennità di **Euro 302,02= (doc.30)**.

\*

#### 4) PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

L'analisi delle posizioni debitorie in relazione al grado di privilegio o alle garanzie, come riportato nel seguente schema, comprende il compenso dei professionisti che si sono adoperati per il presente procedimento calcolato sui parametri di cui al Regolamento OCC COA Civitavecchia.

##### a) CREDITO IPOTECARIO - RICHIESTA DI RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO EX ART.41-BIS D.L. 124/2019

Si tratta del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare dell'appartamento di proprietà della ricorrente erogato per l'ammontare di **€.220.000,00=** (a totale copertura del prezzo di acquisto dell'immobile) con durata di 15 anni, per **180 rate mensili da €.1.452,38** l'una, così determinate ad un tasso variabile a regime del 2,279% - come da prospetto informativo del 23.09.2009. Attualmente il pignoramento è stato attivato sul residuo importo di €. **€.160.363,65=**.

Ai sensi dell'art. 41-bis del D.L. 124/2019, convertito dalla L.n.157 del 19 dicembre 2019 e successive modifiche (articolo rubricato "Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva) è previsto il diritto, per il debitore che ha in corso una procedura esecutiva immobiliare, di ottenere dalla propria banca la rinegoziazione del mutuo in essere o, in alternativa, la concessione di un nuovo finanziamento da parte di un diverso intermediario, finalizzato all'estinzione del precedente. Più precisamente al comma 8 si prevede che: *"La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3."*

**Nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni per l'accesso al beneficio e, precisamente:**

o La debitrice riveste la qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;

o Il debito trae origine da un mutuo ipotecario garantito da ipoteca di primo grado costituita sull'abitazione principale della debitrice.

o L'immobile non rientra nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A/9 (castelli/palazzi storici) e/o avere le caratteristiche di lusso di cui al Decreto Ministeriale n. 1072/1969;



o La notifica dell'atto di pignoramento è avvenuta entro il 21 marzo 2021 e, al momento della richiesta la debitrice esecutata risulta aver rimborsato il 5% del capitale originariamente finanziato, precisamente oltre il limite di €.11.000,00=, in quanto il residuo dovuto e di cui al pignoramento è pari a €.160.363,65= su totali €.220.000,00= di prestito iniziale;

o Il debito complessivo per cui il creditore agisce esecutivamente, comprensivo di spese ed interessi calcolati a norma dell'art. 2855 c.c., non supera la somma di euro 250.000,00;

o Considerato che la vendita fissata per il 23.02.2022 prevede un prezzo base di €.76.500,00=, l'importo offerto dal debitore sarà pari al minor valore tra il debito per capitale ed interessi, calcolato a norma dell'art. 2855 c.c. e il 75% del prezzo base della successiva asta e questo ai sensi del 2° comma lettera d) dell'art.41-bis d.l. citato;

o L'importo rinegoziato verrà essere restituito con una dilazione di 11 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo, questo perché in ogni caso, la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non deve superare 80 anni.

**- Ricorrenza del diritto a rinegoziare.** Con la legge di conversione n. 69/2021 si è profondamento innovata la struttura dell'originario testo di cui al D.L.124/2019 e del beneficio concesso, il tutto in funzione di una idonea risposta istituzionale alla presente fase emergenziale, prevedendo la possibilità per il debitore di richiedere il finanziamento a prescindere dell'assenso dell'originario creditore in quanto può ben rivolgendosi a un finanziatore terzo, in caso di dissenso del primo. Si consideri inoltre come il comma 5 dell'art. 40 ter riformula il comma 5 dell'art. 41 bis del decreto legge n. 124/2019 che, al contrario, lasciava assoluta discrezionalità al creditore di concedere o meno la rinegoziazione del debito ipotecario. **Nel nuovo testo** il creditore certamente mantiene la libertà di determinazione negoziale di cui all'art.1322 c.c. per il sol fatto che può effettuare la verifica circa il merito creditizio, ma questa è l'unico parametro per un eventuale diniego che ora il legislatore riconosce in via del tutto eccezionale, stante il particolare momento storico, tanto che la misura della rinegoziazione è utilizzabile entro e non oltre il termine del 31.12.2022. Il merito del credito per il finanziatore consisterà nel non superare i propri limiti di prudenza nell'erogazione, mentre per il debitore il merito sarà riferito ai redditi e alla solvibilità in relazione alla rata rimodulata.

**- Merito creditizio per la rinegoziazione.** La richiedente risulta meritevole di ricevere una tale finanziamento ai sensi del comma quinto del nuovo art. 41 bis L.n. 157/2019. Si è detto che la medesima si è trovata sovraindebitata a causa di improvvise difficoltà economiche sorte a cavallo dell'ultima, gravissima, crisi economica ma, ancor prima dal decesso del marito e dallo stato di invalidità del figlio. La crisi economica da Covid-19 ha di fatto bloccato il mercato del lavoro e ha impedito a Giacomo Spalletta di trovare una occupazione durante gli ultimi anni. Oggi, invece, grazie ad una graduale ripresa delle ordinarie entrate familiari per il contratto di lavoro da poco sottoscritto dallo Spalletta con una impresa di Vigilanza Privata, la debitrice riesce a garantire l'integrale pagamento della rinegoziazione proposta. Difatti le entrate familiari (di circa 1.800,00= euro mensili considerando tutti gli emolumenti in entrata) risultano assolutamente proporzionate alla rata che i medesimi si troverebbero ad affrontare.



- **Esecuzione immobiliare.** Considerato che la **vendita fissata per il 23.02.2022** prevede un prezzo base di €.76.500,00=, l'importo offerto dal debitore sarà pari al minor valore tra il debito per capitale ed interessi, calcolato a norma dell'art. 2855 c.c. e il 75% del prezzo base della successiva asta e questo **ai sensi del 2° comma lettera d) dell'art.41-bis d.l. citato e con richiesta di esdebitazione al saldo,** ergo sarà pari a €.57.375,00=, somma che qui si offre. L'importo rinegoziato verrà essere restituito con una dilazione di 11 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo, questo perché in ogni caso, la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non deve superare 80 anni, con la garanzia di cui al comma 4 art.41-bis legge citata. Nelle more il credito è stato ulteriormente ceduto alla AMCO -ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (**doc.16**).

Anche in sede esecutiva è stata depositata istanza di sospensione con richiesta di negoziazione (**doc.21-22**).

b) **CREDITO TRIBUTARIO.** Nulla risulta dal certificato ADER (**doc.2**); residua la TARI 2021 con il Comune di Cerveteri che si paga al 50%.

c) **CREDITO CHIROGRAFARIO.** L'ammontare complessivo dei crediti chirografari derivano quasi tutti dal finanziamento con la Siriofin srl. I ratei sono regolarmente pagati mediante cessione del quinto e nelle more della procedura il relativo credito si sarà ulteriormente ridotto, **ma qui se ne chiede la falcidia ai sensi del novellato art.8 comma 1-bis l.3/2012 per come da tabella che segue.**

\*

## 5) SCHEMA DI SINTESI E RATEIZZAZIONE

Nello schema che segue sono riportati i diversi debiti con la determinazione del valore a stralcio e i ratei di pagamento, variamente modulati. **Il proposto piano permette certamente la soddisfazione dei crediti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.**

**Partecipa e garantisce i pagamenti il figlio Giacomo Spalletta che ha sottoscritto la proposta che si allega (docc.ti 26-28).**

### **Moratoria.**

Al fine di poter saldare le spese per la presente procedura, dilazionate in 8 ratei mensili, si chiede che il versamento alla Juliet spa, ora AMCO -ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A., **inizi 12 mesi dopo la omologa del piano per quanto disposto in termini di moratoria dal 4° comma dell'art.8.**

**I restanti pagamenti si intendono a trenta giorni dalla omologa del piano.**



Tabella c)

CREDITORE	IMPORTO	PROPOSTA	RATE	RATA MESE	TOT.RATEI ANNO	% di soddisfazione
<b>A) CREDITORI CHIROGRAFARI</b>						
SIRIOFIN CESSIONE DEL QUINTO S.E. OD O.	10.560,00 €	900,00 €	60	15,00 €	180,00 €	9%
AMCO SPA	966,00 €	90,00 €	8	11,25 €	135,00 €	9%
<b>B) CREDITORI PRIVILEGIATI</b>						
TARI COMUNE CERVETERI	249,00 €	124,50 €	8	15,56 €	186,75 €	50%
<b>C) CREDITORI IPOTECARI E PREDEDUZIONE</b>						
AMCO SPA	177.579,00 €	57.375,00 €	132	€ 434,66	5.215,91 €	32%
<b>TOTALE DEFINITIVO</b>	<b>189.354,00 €</b>	<b>58.489,50 €</b>				
Spese assistenza legale advisor		2.100,00 €	8	262,50 €		100%
Compenso Gestore OCC		2.100,00 €	8	262,50 €		100%

Si riporta il quadro delle rateizzazioni da effettuare:

Tabella d)

TIMING PAGAMENTI MENSILI				
CREDITORI CHIROGRAFARI	primi 8 mesi	residuo 1°anno	dal 2° al 5° anno	dal 6° in poi
SIRIOFIN CESSIONE DEL QUINTO	15,00 €	15,00 €	15,00 €	- €
AMCO SPA	11,25 €	11,25 €		
<b>PRIVILEGIATI</b>				
COMUNE DI CERVETERI	15,56 €			
<b>PREDEDUZIONE</b>				
GESTORE	262,50 €			
LEGALE	262,50 €			
<b>IPOTECARI</b>				
AMCO SPA			434,66 €	434,66 €
<b>TOTALE RATA MENSILE</b>	<b>566,81 €</b>	<b>26,25 €</b>	<b>449,66 €</b>	<b>434,66 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO ANNUO</b>	<b>6.801,75 €</b>	<b>315,00 €</b>	<b>5.395,91 €</b>	<b>5.215,91 €</b>

\*

### ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART.12-BIS COMMA 2 L.3/2012

Si osserva che nelle more della convocazione dei creditori la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano si chiede che l'Ecc.mo Giudicante, con lo stesso decreto con cui fissa l'udienza di comparizione,

VOGLIA

Disporre la sospensione dello stesso procedimento n.107/2019 RGE sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

#### Sospensione degli interessi e scadenza dei debiti

Si chiede disporsi il divieto di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento e la sospensione dell'efficacia di quelli posseduti e la sospensione dell'accesso al mercato del credito per tutta la durata del piano. La ricorrente richiama l'applicazione dell'art. 9, comma 3-quater



della Legge 3/2012, secondo cui: *“Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”*. Devono, pertanto, sospendersi - con decorrenza dalla data di presentazione della proposta - gli interessi relativi ai finanziamenti chirografari.

\*

Si depositano i seguenti documenti:

- doc.1 Procura speciale
- doc.2 agenzia entrate riscossione
- doc.3 Estratto centrale rischi palladino
- doc.4 Certificazione Unica 2018 relativa all'anno 2017
- doc.5 Certificazione Unica 2019 relativa all'anno 2018
- doc.6 Stato di famiglia
- doc.7 Atto di compravendita del 14.07.2010
- doc.8 Atto di precetto Juliet S.p.A.
- doc.9 VISURE\_IPOTECARIE
- doc.10 CONTRATTO\_DI\_MUTUO
- doc.11 RICHIESTA AFFIDAMENTO 25 MAGGIO 2010
- doc.12 costo assicurazione mutuo
- doc.13 PROSPETTO INFORMATIVO 23.9.2009
- doc.14 pignoramento\_notificato\_Juliet-\_Palladino\_(1)
- doc.15 AVVISO\_VENDITA\_107\_2019\_TRIBUNALE\_ORDINARIO\_DI\_CIVITAVECCHIA
- doc.16 Comparsa\_ex\_art\_111\_cpc\_in\_favore\_AMCO
- doc.17 Tari 2018 Comune di Cerveteri
- doc.18 Verbale di accertamento inps
- doc.19 Verbale sanitario Inps1
- doc.20 Spalletta verbale sanitario Inps2
- doc.21 palladino\_sospensione\_ART.41\_BIS
- doc.22 proposta rinegoziazione a integrazione istanza sospensione
- doc.23 nomina Gestore Crisi OCC AVV. CAPONE debitore Palladino Adv. PERUZZI
- doc.24 Contratto prestito personale Siriofin
- doc.25 Perizia\_RG\_107-2019\_-\_Cerveteri\_Palladino\_intera
- doc.26 contratto di lavoro e accrediti stipendio Cosmopol Spalletta
- doc.27 documento identità di Giacomo Spalletta
- doc.28 proposta sottoscritta da Spalletta Giacomo
- doc.29 assegno invalidità Spalletta
- doc.30 accrediti pensione Palladino

Civitavecchia, lì 07.02.2022

Con osservanza

Avv.ssa Paola Peruzzi

